

R.G. 2369/2015

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda sezione civile

Il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta alla superiore udienza; esaminati gli atti; all'esito del deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c., vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ritenuto che, in merito all'eccezione di nullità per difetto di procura nella fase monitoria, deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 03.10.2014, n. 20943), sulla base della quale l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione (dovendo il giudice accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto), mentre rileva ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria; ritenuto doversi rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione, apparendo l'opposizione fondata su prova scritta, sia alla luce della superiore eccezione in rito, sia alla luce del nuovo conteggio e della modifica della domanda operata dall'opposta in sede di deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. (riduzione della domanda di condanna ad euro 57.579,76 oltre interessi, per il credito residuo, a fronte di un'ingiunzione emessa per euro 143.934,68 oltre accessori); visto l'art. 5 co. II del d. lgs. 28/2010, come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69; ritenuto opportuno l'esperimento del procedimento di mediazione, valutata la natura della causa, la qualità delle parti, le reciproche deduzioni, la sopravvenuta modifica della domanda, lo stato e le modalità dell'istruzione e i costi e i tempi dell'eventuale attività di accertamento tecnico (non ostando l'avvenuta instaurazione di procedimento speciale di conciliazione); ritenuto che deve fissarsi udienza in prosecuzione, tenuto conto del carico dei due ruoli nella titolarità del sottoscritto Giudice, delle udienze già fissate, dell'esigenza di organizzare il ruolo in modo tale da garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti, dell'anno di iscrizione a ruolo della controversia (2015) e delle indicazioni contenute nel

Programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per l'anno 2016 (fatta salva la possibilità di anticipazione dell'udienza su istanza di parte nell'ipotesi di raggiunta conciliazione, per l'estinzione del procedimento);

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 277/2015 emesso dal Tribunale di Siracusa;

ASSEGNA alle parti giorni quindici, decorrenti da giorno 16.1.2017, per l'avvio del procedimento di mediazione;

RINVIA all'udienza del 9.3.2018 h. 10:00, per la verifica dell'esito della mediazione e per le eventuali determinazioni istruttorie;

ONERA le parti, nel caso di esito negativo della mediazione, a produrre in forma cartacea ai sensi dell'art. 16bis co. IX d.l. 179/2012, ove non già integralmente prodotti, gli atti e i documenti, attesa la natura e la quantità.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

26/12/2016

Il Giudice istruttore

dott.ssa Chiara Salamone